

Regolamento Fondo di solidarietà

Approvato dal Consiglio Direttivo del Comitato d'Intesa in data 10 ottobre 2018.

PREAMBOLO

A seguito delibera del 24 maggio 1999 del Consiglio Direttivo del Comitato d'Intesa tra le associazioni volontaristiche della provincia di Belluno (di seguito definito "Comitato d'Intesa") con la quale si istituiva una "Commissione per la gestione del Fondo provinciale di solidarietà" (di seguito definita "Commissione"), veniva approvato il regolamento che regolava i rapporti interni alla Commissione e tra la Commissione stessa ed il Comitato d'Intesa.

In data 13 marzo 2007, in considerazione delle mutate situazioni economico sociali del territorio, il Consiglio Direttivo del Comitato d'Intesa ha ritenuto opportuno modificare alcuni punti del regolamento di cui alla delibera del 24 maggio 1999, rendendolo operativo dal 14 marzo dello stesso anno.

Successivamente la Commissione, preso atto delle richieste di aiuto pervenute negli ultimi anni, quasi esclusivamente centrate su interventi economici integrativi e accolte le richieste formulate da istituzioni e associazioni per intervenire a sostegno delle donne che intraprendono un percorso di uscita dalla violenza, ha proposto al Consiglio direttivo un'ulteriore revisione del Regolamento.

In data 10 ottobre 2018 il Consiglio direttivo, fatta propria la proposta della Commissione che gestisce il Fondo, ha modificato alcuni punti del Regolamento di cui alle delibere sopraindicate che pertanto viene approvato come di seguito illustrato e reso immediatamente esecutivo.

REGOLAMENTO

1. La Commissione è composta da tre membri, nominati dal Consiglio Direttivo del Comitato d'Intesa anche tra persone non facenti parte di associazioni od organizzazioni di volontariato, ma che comunque si siano distinte per la promozione delle finalità per le quali è stato costituito il "Fondo". Il loro incarico decade con la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo del Comitato d'Intesa. Rimangono comunque in carica fino alla nomina, o conferma senza limite di rinnovo, dei nuovi membri nominati dal nuovo Consiglio Direttivo del Comitato d'Intesa.

2. Il Consiglio Direttivo del Comitato d'Intesa nominerà altresì, tra i membri componenti la Commissione, il Responsabile della gestione del "Fondo", il quale, coadiuvato dagli altri due membri e da eventuali esperti di sua fiducia, avrà ampia autonomia sia di gestione delle risorse finanziarie in dotazione, sia di immediata decisione per l'intervento di aiuto in base agli scopi istitutivi del "Fondo" stesso. Una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta richiesto dal Presidente del Comitato d'Intesa, il Responsabile renderà conto al Consiglio Direttivo del Comitato d'Intesa sia della gestione finanziaria che degli interventi a fini di solidarietà effettuati.

3. Il Consiglio Direttivo del Comitato d'Intesa potrà in qualsiasi momento revocare il mandato ai membri componenti la Commissione come pure ritenere conclusa l'operatività della Commissione stessa provvedendo, in questo caso, a deliberare la destinazione di eventuali residui finanziari.

4. Scopo del "Fondo provinciale di solidarietà" è dare immediata assistenza, sia morale che economica, a:

- a) situazioni di particolare gravità sociale già prese in carico dai Comuni di residenza ma che necessitano di ulteriori e specifici interventi da concordare con i Servizi sociali degli Enti;
- b) situazioni di particolare gravità sociale per le quali i mancati interventi comportano la perdita delle minime prerogative per soddisfare i bisogni primari (cibo, alloggio, ecc)
- c) situazioni di particolare gravità sociale di donne che intraprendono un percorso di uscita dalla violenza e necessitano di essere accolte per un tempo definito (massimo una settimana) in un alloggio di emergenza;
- d) situazioni di emergenza e gravità che vedono coinvolte persone, in particolare minori, che

necessitino di interventi medico-sanitari in strutture ospedaliere sia nazionali che internazionali che, per la loro evidente difficoltà sia logistica che economica, non sono di facile accesso a famiglie con particolari situazioni di disagio economico.

e) situazioni di particolare bisogno per cure, protesi, sussidi, rimborso spese per i trasferimenti nelle opportune sedi sanitarie.

5. Lo Scopo sarà perseguito sia con l'insindacabile erogazione di aiuti economici integrativi ai singoli e alle famiglie, sia col fornire orientamento ed informazioni per la scelta dei servizi più adeguati, sia infine offrendo ogni altro aiuto atto ad alleviare disagi ed ansie ai singoli e alle famiglie.

Gli aiuti economici dovranno in ogni caso avere il carattere di "una tantum", non saranno quindi ripetibili e non potranno, di norma, superare il limite massimo di € 500,00. Essi verranno direttamente erogati a favore dei soggetti creditori escludendo quindi tassativamente somministrazioni in denaro ai diretti richiedenti.

6. Il "Fondo" potrà intervenire con anticipazioni finanziarie non lucrative per:

a) il pagamento di spese urgenti in attesa del successivo intervento o rimborso da parte degli enti preposti.

b) pagamenti effettuati da associazioni in attesa di contributi pubblici o privati rivenienti da idonea documentazione di delibera.

7. Di norma le richieste di intervento devono essere presentate da una Associazione di volontariato che si prenderà così carico della problematica sottostante, dando assistenza ed aiuto in forma continuativa e non occasionale o dai Servizi sociali dei comuni e/o della Azienda sanitaria che hanno in carico la persona o la famiglia. E' inoltre auspicabile, data la caratteristica di solidarietà del "Fondo", che ci sia una compartecipazione finanziaria.

8. La dotazione finanziaria iniziale del "Fondo" è data dalla donazione effettuata dal Comitato a suo tempo costituitosi nei Comuni di Perarolo ed Ospitale di Cadore per aiutare il bambino Luigi Sacchet; successivamente sarà data da oblazioni e donazioni da parte di enti, di associazioni, di singoli cittadini o comitati di cittadini sorti per specifici e particolari casi di intervento, nonché da qualunque altro provento.

9. La sede legale della Commissione è presso la sede del Comitato d'Intesa. Eventuali recapiti postali potranno essere di volta in volta decisi dal Responsabile della gestione del "Fondo".

10. Per ogni eventuale deroga ai principi di cui al presente regolamento dovrà necessariamente essere interpellato il Consiglio Direttivo del Comitato d'Intesa.